



Filippo Ansalone

Notario

- REPERTORIO N.92846 - RACCOLTA N.21075
- Verbale di assemblea dell'Associazione non riconosciuta "LA SOLIDARIETA' - Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano".

- REPUBBLICA ITALIANA -

- L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di agosto in Fisciano alla piazza de La Solidarietà n.1, nella Sede dell'Associazione non riconosciuta "LA SOLIDARIETA' - Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano",
 - alle ore diciannove e minuti quaranta.
 - Avanti a me avvocato Filippo Ansalone, notaio in Fisciano, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.

- E' PRESENTE -

- il signor SESSA ALFONSO, nato a Salerno il due luglio millecentosessantasei, con domicilio Fisciano, via G.De Stefanico civico 5,
- codice fiscale SSS LNS 66L02 H703W,
- il quale dichiara di intervenire nel presente non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta "LA SOLIDARIETA' - Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano", in appresso, per brevità, "Associazione", con sede in Fisciano, piazza de La Solidarietà n.1, con codice fiscale 97000780656,
- domiciliato per la carica presso la espressa sede dell'"Associazione".
- Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, nella suddetta qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta "Associazione", mi richiede di ricevere il presente verbale.
- Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, faccio constare col presente atto della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea dell'"Associazione" medesima.
- Su designazione unanime degli interessati assume la presidenza dell'Assemblea il medesimo signor Sessa Alfonso, nella qualità, il quale constata e dà atto che:
 - l'assemblea dell'"Associazione" venne convocata nelle forme e nei termini previsti ai sensi del disposto dell'articolo 9 dello statuto sociale mediante avviso contenente l'ordine del giorno comunicato a tutti gli associati e affisso nella sede dell'"Associazione" e venne indetta, qualora la prima convocazione fosse andata deserta, in seconda convocazione presso questo luogo e per la data odierna e per le ore diciannove (19) per discutere e deliberare sul seguente ...

- ORDINE DEL GIORNO -

- approvazione nuovo statuto sociale,
- varie ed eventuali;
- l'assemblea di prima convocazione è andata deserta, come risulta dal relativo verbale agli atti della "Associazione";

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Salerno

in data 8 agosto 2018

numero 11382 /1T

-- nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ha constatato la regolarità della convocazione;

-- sono presenti:

-- per il Consiglio di amministrazione il Presidente, esso signor Sessa Alfonso, e i consiglieri signori Villari Adamo, Esposito Raffaella, De Chiara Antonio, Proto Baldassarre, Galdi Gennaro e Russo Nicola, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri signori Di Giacomo Felice e Calabrese Domenico;

-- l'"Assemblea" non ricorrendo l'obbligo di legge e dello statuto sociale non è dotato dell'organo di controllo;

-- sono presenti numero trentasei (36) soci di cui numero venticinque (25) personalmente e numero undici (11) per deleghe che restano conservate agli atti dell'"Associazione", per un totale di numero trentasei (36) soci tutti con diritto al voto, rispetto a un totale di numero cinquantuno (51) di cui tutti aventi diritto. I presenti sono nominativamente ed analiticamente indicati nel "Foglio presenze", che, esibito dal comparente e vidimato ai sensi di legge dallo stesso comparente e da me notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me notaio per dispensa avutane dal comparente in assemblea. I relativi accertamenti circa l'identità e la legittimazione dei presenti - anche attraverso deleghe, per verificare la rispondenza delle stesse allo statuto sociale - sono compiuti dal Presidente.

- Pertanto, il Presidente dell'assemblea, signor Sessa Alfonso, dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione a intervenire dei presenti e l'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale regolarmente e validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra trascritto.

- Passando, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente rammenta che il settore degli enti che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale è stato di recente disciplinato in forma sistematica con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 che ha introdotto il Codice del Terzo settore entrato in vigore dallo scorso 3 agosto 2017. La novella normativa intende - continua il Presidente - individuare le attività di interesse generale e i principi e le regole di funzionamento cui devono ispirarsi gli enti collettivi, tra questi anche le associazioni non riconosciute di volontariato, per assumere la qualifica di ente del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro di competenza, ancora da istituire in quanto in attesa dei provvedimenti di attuazione, che costituirà condizione per accedere alle agevolazioni fiscali in materia previste dal Codice del Terzo settore, mentre con l'integrale attuazione saranno definitivamente abrogate le precedenti disposizioni in tema di agevolazioni fiscali per gli enti che

perseguono tivi regist dell'istitu stante le la nuova base del c che ha intr il nuovo s tato nei t posto da m all'approva statuto vi statuto, c della denon zione di "LA SOLIDA Fisciano - DARIETA' - quindi, l' delle norm del Codice nonchè del tressi, il dicembre 2 il legale statuto le in sede di conto che videnti - Il Presi statuto sot - Al termi discussione - Nessuno - Nessuno la discuss la proposta nuto conto provazione tanto prop il nuovo articoli e presentante modifiche controllo - La votaz numero tre mero venti delega, c "foglio pr

perseguono le medesime finalità e restando in vigore i relativi registri meramente per il periodo transitorio nelle more dell'istituzione del nuovo Registro di riferimento. Pertanto, stante le finalità dell'"Associazione" e dell'adeguamento alla nuova normativa, il Consiglio di Amministrazione, sulla base del citato Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 che ha introdotto il Codice del Terzo Settore, ha predisposto il nuovo statuto dell'"Associazione" preventivamente depositato nei termini nella sede dell'"Associazione", e che, composto da numero ventisette (27) articoli, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea in totale sostituzione dello statuto vigente. Il Presidente, quindi, illustra il nuovo statuto, che, in particolare, stabilisce la conservazione della denominazione, con l'aggiunta dell'acronimo "organizzazione di volontariato" per cui la nuova denominazione sarà "LA SOLIDARIETA' - Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano - organizzazione di volontariato" in breve "LA SOLIDARIETA' - Odv", e, ancora, la conservazione della sede e, quindi, l'enunciazione delle attività dell'Associazione e delle norme di funzionamento dell'Associazione nel rispetto del Codice del Terzo Settore e della legge 16 marzo 2017 n.30 nonché delle altre normative di riferimento, stabilendo, altresì, il termine finale di durata dell'Associazione al 31 dicembre 2050; ricorrendo comunque la necessità di delegare il legale rappresentante dell'Associazione ad apportare allo statuto le modifiche meramente formali che fossero richieste in sede di controllo dalla competente autorità, tenuto anche conto che non sono stati ancora integralmente emanati i provvedimenti di attuazione in materia.

- Il Presidente delega quindi me notaio alla lettura dello statuto sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

- Al termine della lettura, il Presidente, dichiara aperta la discussione.

- Nessuno interviene.

- Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'ordine del giorno e sottopone a votazione la proposta di cui al sopra trascritto ordine del giorno, tenuto conto di quanto illustrato dallo stesso Presidente: "approvazione nuovo statuto sociale, varie ed eventuali". Pertanto propone di adottare, in sostituzione di quello vigente, il nuovo statuto sociale composto da numero ventisette (27) articoli e come innanzi illustrato, delegando il legale rappresentante dell'Associazione ad apportare allo statuto le modifiche meramente formali che fossero richieste in sede di controllo dalla competente autorità.

- La votazione - presenti, alle ore venti e minuti quaranta, numero trentasei (36) soci aventi diritto al voto, di cui numero venticinque (25) personalmente e numero undici (11) per delega, come risulta dall'elenco nominativo riportato nel "foglio presenze", allegato con la lettera "A" al presente

verbale, del quale forma parte integrante e sostanziale - avviene per alzata di mano, con prova e controprova, con il seguente risultato, secondo l'accertamento fatto dal Presidente:

-- favorevoli: unanimità,

-- contrari: nessuno,

-- astenuti: nessuno,

-- pertanto, l'assemblea, in conformità della proposta, delibera:

--- previa lettura da parte di me notaio all'assemblea, di assumere e adottare le nuove norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'"Associazione", quali espresse e regolate dalle nuove clausole statutarie portate dal nuovo statuto composto da numero ventisette (27) articoli, che al presente si allega sotto la lettera "B" e che si vuole adottato in totale sostituzione di quello sino ad oggi in vigore,
--- di delegare il legale rappresentante dell'Associazione ad apportare allo statuto le modifiche meramente formali che fossero richieste in sede di controllo dalla competente autorità.

- Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, proclamati i risultati delle votazioni e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti quaranta.

- Chiudo il presente verbale alle ore ventuno e minuti cinque.

- E richiesto io notaio ho ricevuto il presente del quale, una con l'allegato, in assemblea, ho dato lettura al comparente che, interpellato, approva perchè conforme alla sua volontà.

- Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte di mia mano per fogli tre, facciate otto e quanto della presente, e sottoscritto alle ore ventuno e minuti venti.

- F.ti: Alfonso Sessa - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano, 09 AUG 2018




ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO DI PESCARA

Allegato "A" al Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del giorno 02/08/2018
Associazione Volontaria del Soccorso LA SOLIDARIETÀ
FOGLIO PRESENZE

Il Sottoscritto SESSA Alfonso nato a Salerno il 02/07/1966 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione volontaria del soccorso dichiara che i sottoclienti soci hanno partecipato all'Assemblea Straordinaria del 02/08/2018 alle ore 19:00

ESTRATTO ELENCO VOLONTARI DA LIBRO				AL 28/06/2018	LUOGO DI NASCITA		PRESENTAZIONE	
N.	NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA					
1	APICELLA	ANTONIO	11/08/1994		SALERNO	delega al signor Romano Antonio		
2	BOCCALUPO	PASQUALE	25/11/1983		SALERNO	Presente		
3	BEVILACQUA	DOMENICO	21/05/1966		NOCERA SUP.	Presente		
4	CALABRESE	DOMENICO	24/01/1966		BRACIGLIANO	Delega al signor Romano Antonio		
5	CESARANO	FRANCESCO	22/05/1962		NOCERA INFERIORE	Delega al signor Petrosino Salvatore		
6	COMITINI	MARIANNA	03/02/1993		NOCERA INF.	Presente		
7	CONSALVO	MICHELE MARIA	08/09/1998		MERCATO S. SEVERINO	Presente		
8	DIAMATO	SIMONE	11/11/1994		EBOLI			
9	DE CHIARA	ANTONIO	19/12/1967		SALERNO	Presente		
10	DE SANTIS	UGO	27/03/1963		MERCATO S. SEVERINO			
11	DI FILIPPO	RAFFAELE	26/03/1985		SALERNO	Delega al signor Petrosino Salvatore		
12	DI GIACOMO	FELICE	29/04/1976		SALERNO			
13	DONADIO	DOMENICO	24/05/1984		SALERNO	Delega al signor Landi Sergio		
14	DONADIO	DANIELA	18/01/1991		AVELLINO			
15	ESPOSITO	RAFFAELLA	26/01/1973		AVELLINO	Presente		



Romano Antonio

2018




2018



16	FERRENTINO	ANTONIO	09/12/1992	PITESTI (ROMANIA)	Presente
17	FORTE	GIOVANNI	11/03/1989	SALERNO	
18	FRALICCIARDI	MARIA	25/04/1990	LUNO	Delega al signor Pecoraro Alfonso
19	FUMO	FEDERICA	17/08/1994	MERCATO S. SEVERINO	Presente
20	GALDI	GENNARO	20/05/1973	BARONISSI	Presente
21	GIORDANO	RICCARDO	03/04/1962	NOCERA INFERIORE	Delega al signor Pecoraro Alfonso
22	GRECO	CRISTIAN	21/12/1997	MERCATO S. SEVERINO	
23	IANNONE	RAFFAELE	12/04/1993	NOCERA INF.	Delega al signor Pecoraro Alfonso
24	IANNONE	LORENZO	14/03/1974	SALERNO	
25	LANDI	SERGIO	29/03/1955	SALERNO	Presente
26	MAFFEI	NICOLA	21/09/1982	BOLLATE(MI)	
27	MANZI	VALENTINA	28/09/1988	NOCERA INFERIORE	
28	MAZZOTTI	NICOLINA	09/12/1960	FISCIANO	Presente
29	MEMOLI	FRANCESCO	13/05/1986	ROMA(RM)	
30	NAPOLI PACLEO	FELICIA	19/08/1956	FISCIANO	Presente
31	OLIVA	TEODORO	28/02/1990	SALERNO	Delega al signor Landi Sergio
32	OLIVIERI	FRANCESCO	15/03/1989	AVELLINO	Presente
33	PECORARO	ALFONSO	07/02/1981	SALERNO	Presente
34	PEPOLI	ANTONIO	16/02/1971	GERMANIA	
35	PETROSINO	SALVATORE	11/09/1991	NOCERA INFERIORE	Presente
36	PICERNO	ALFONSO	15/06/1969	PAGANI	Delega al signor Landi Sergio
37	PIERRI	ROCCO	07/09/1967	SALERNO	
38	PROTO	BALDASSARE	21/04/1978	NOCERA INFERIORE	Presente
39	RAGO	CARMINE	19/10/1994	SALERNO	
40	ROMANO	ANTONIO	10/01/1986	AVELLINO	Presente
41	RUSSO	NICOLA	08/10/1989	AVELLINO	Presente
42	RUSSO	LUIGI	30/05/1958	BRACIGLIANO	Presente




40	ROMANO	ANTONIO	10/01/1986	AVELLINO	Presente
41	RUSSO	NICOLA	08/10/1989	AVELLINO	Presente
42	RUSSO	LUIGI	30/05/1958	BRACIGLIANO	Presente



				BARONISI	
43	SANTORO	VINCENZO	18/04/1959	AVELLINO	Presente
44	SCAFIRO	MELANIA	04/12/1991	SALERNO	Presente
45	SCHETTINI	GIULIO	14/08/1988		Delega al signor Petrosino Salvatore
46	SESSA	GERARDO	23/07/1956	FISCIANO	
47	SESSA	ALFONSO	02/07/1966	SALERNO	Presente
48	SICA	CARMINE	04/05/1977	SALERNO	Presente
49	STELLATO	GIUSEPPE	20/06/1994	NOCERA INF.	Presente
50	TODISCO	ALESSANDRO	19/03/1989	NOCERA INF.	
51	VILLARI	ADAMO	09/01/1966	FISCIANO	Presente

Alessandro



- Allegato "B" al numero 21075 di raccolta.

- ARTICOLO 1 -

- denominazione sociale -

- E' costituita l'Associazione non riconosciuta di volontariato denominata "La Solidarietà - Associazione Volontaria del Soccorso di Fisciano - organizzazione di volontariato", in breve "La Solidarietà - Odv".

- ARTICOLO 2 -

- forma giuridica -

- L'Associazione è organizzata in forma di associazione non riconosciuta.

- L'Associazione è costituita quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche e integrazioni e tali norme si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017 n.30.

- ARTICOLO 3 -

- sede -

- La sede dell'Associazione è stabilita in Fisciano (provincia di Salerno), piazza de La Solidarietà n.1.

- ARTICOLO 4 -

- Finalità ed oggetto -

- L'Associazione si propone in forma associata di perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

- L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

- L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

- L'Associazione esercita, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale la seguente attività in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e aventi ad oggetto:

-- la protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni.

- Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle finalità e dei principi che ispirano l'Associazione, l'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5, comma secondo, del citato D.Lgs. numero 117/2017.

- L'Associazione nell'ambito delle suddette attività può, senza scopo di lucro, promuovere riunioni, conferenze, atti-

vità e manifestazioni anche in collaborazione con le strutture sociali del territorio.

- Trovano applicazione le disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017 n.30.

- Nel rispetto della normativa in materia, i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto di affidamento diretto all'Associazione sempre che sia garantito l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e perseguitamento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonchè nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Alle relative convenzioni si applicano le disposizioni di cui alla normativa in materia.

- Non si considerano commerciali e sono compatibili con l'attività istituzionale dell'Associazione le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazione e simili a carattere occasionale.

- ARTICOLO 5 -

- durata -

- La durata dell'Associazione è stabilità fino al 31 dicembre 2050.

- ARTICOLO 6 -

- patrimonio ed assenza di scopo di lucro - raccolta fondi -

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi.

- L'Associazione può esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988 n.400, sentita la Cabina di Regia di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse gene-

rale.

- Per r... ed inizi... finanziari attravers... tributi c...

- L'Assoc... anche in... sollecita... zione di... proprie e... spetto de... rapporti... nee guida... le Polit... l'art.97... il Consig...

- Per l'a... ne può ri... mente sost... - Il patr... mento dell... guimento c... ciale.

- E' viet... avanzi di... fondatori... tori ed al... di recesso... le del rapp...

- Ai sensi... derano in...

- a) la co... que rivest... porzionati... alle specie... visti in e... condizioni;

- b) la co... retribuzion... spetto a... contratti c... slativo 15... tinenti all... fini dello... quali inter... sitaria o p...

- c) l'acqu... valide ragi...

rale.

- Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

- L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

- Per l'attività di interesse generale, prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- Ai sensi e per gli effetti del precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria o post universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siamo superiori al loro valore

normale;

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- ARTICOLO 7 -

- categorie degli associati -

- Gli associati sono tutti associati Ordinari.

- Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

- ARTICOLO 8 -

- procedura di ammissione e carattere aperto dell'associazione -

- Possono essere associati le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

- Colui che intende assumere la qualità di associato deve presentare apposita domanda firmata presso la Sede dell'Associazione.

- La domanda dovrà contenere, se inoltrata da persona fisica:
-- generalità, luogo di nascita e domicilio del richiedente;
-- professione;
-- dichiarazione d'essere immune da pene per delitti non colposi oppure di essere stato riabilitato e che non sia intervenuta sentenza di revoca;

-- dichiarazione di non avere carichi pendenti per delitti non colposi, ovvero dichiarazione di eventuali condanne riportate o di eventuali processi a suo carico;

-- dichiarazione di aver letto lo statuto dell'associazione e di impegnarsi ad osservarne tutte le norme.

- La domanda dovrà contenere, se inoltrata da Enti:
-- denominazione, sede, generalità del legale rappresentante, atto costitutivo e statuto dell'Ente, delibera dell'organo competente a deliberare la richiesta di adesione;

-- attività
ne ad Albi;

-- dichiara
di impegnar

- L'organo
dell'interes
ni dal dep
all'interes

- Nel cas
sessanta g
domanda di

- Chi ha p
comunicazic
sull'istanz
dall'Assemb
appositamen
convocazion

- **ARTICOLO**

- **obblighi**

- Gli assoc
ta di ammi
proposte d
blea in occ

- **ARTICOLO**

- **diritti d**

- Tutti gli
del diritti
dell'eletto

- **ARTICOLO**

- **decadenza**

- Gli assoc
seguenti ca
-- per dece

-- per dimi

-- per mor
del termi
associative

-- per esc

componenti
l'associato
fuori dell'
tuisce ost

provvedimen
cato dal C
corso di

l'associato
l'interessa
glimento de

saminare la
l'esclusione

- attività dell'Ente e certificati di vigenza dell'iscrizione ad Albi;
- dichiarazione di aver letto lo statuto dell'associazione e di impegnarsi ad osservarne tutte le norme.
- L'organo amministrativo istruisce sollecitamente la domanda dell'interessato e delibera entro i successivi sessanta giorni dal deposito della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- Nel caso di rigetto, l'organo amministrativo deve entro sessantà giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri eletto dall'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.
- **ARTICOLO 9 -**
- **obblighi degli associati -**
- Gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota di ammissione e della quota annuale secondo le modalità proposte dall'organo amministrativo e deliberate dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.
- **ARTICOLO 10 -**
- **diritti degli associati -**
- Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- **ARTICOLO 11 -**
- **decadenza degli associati -**
- Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - per decesso;
 - per dimissioni volontarie;
 - per morosità protrattasi per due (2) mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative;
 - per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere ratificato dal Collegio dei probiviri appositamente convocato. Nel corso di tale adunanza, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. In caso di accoglimento del ricorso l'organo amministrativo è tenuto a riesaminare la questione. Se l'organo amministrativo conferma l'esclusione, il provvedimento dell'organo amministrativo de-

ve essere ratificato dall'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà di nuovo in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera di ratifica dell'esclusione. L'associato escluso non può essere più ammesso.

- ARTICOLO 12 -

- volontari -

- L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità benefarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purchè non superino gli importi, giornaliero o mensile, previsti dalla legge e l'organo amministrativo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue ed organi.

- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

- Ai fini del presente non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

- L'Associazione, per il caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di che sociali, riconosciuti, relativi a - La copertura di convenzioni sono a carico stipulata

- **ARTICOLO 13 -**

- **organi sociali**

- Gli organi sociali

- l'Assemblea

- il Presidente

- il Consiglio

- l'Organizzazione

- il Revisione

- il Collegio

- Ai compiti

di cui al

che siano

condone compi

cun compito

sostenute

svolgimenti

- **ARTICOLO 14 -**

- **Assemblea**

- L'Assemblea

deliberati

- Possono

gola con i

iscritti

- Ciascun

del codice

- Ciascun

di delega

sino a un

ciati è i

numero com

quecento.

2372 del c

- **ARTICOLO 15 -**

- **competenze**

- L'assemblea

-- nomina

-- nomina

della revisio

-- approvazione

-- delibera

sociali e

sitamente
ocazione.
convocato
ntraddit-
ti. L'e-
ratifica
e più am-

narsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

- La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

- **ARTICOLO 13 -**

- **organi sociali -**

- Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

- Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, del Decr.Lgsl. numero 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- **ARTICOLO 14 -**

- **Assemblea -**

- L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- Possono prendere parte alle Assemblee gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
- Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
- Ciascun associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, sino a un massimo di tre associati se il numero degli associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero complessivo degli associati è pari o superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile., in quanto compatibili.

- **ARTICOLO 15 -**

- **competenze dell'assemblea -**

- L'assemblea:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-

ti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento interno su proposta dell'organo amministrativo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 16 -

- modalità di convocazione dell'assemblea e quorum -**
- L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè nel territorio del Comune della sede dell'Associazione.
- La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo raccomandata, a mano, a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso a mezzo house organ, sito Internet.
- Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- Le eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione potranno essere validamente deliberate solo con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi di procedere con voto

palese.

- Le modalità di candidatura alle cariche sociali nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentanza e le modalità di conduzione dei lavori assembleari sono disciplinate dal regolamento interno dei lavori assembleari approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

- **ARTICOLO 17 -**

- **consiglio di amministrazione -**

- Il Consiglio di amministrazione è composto da numero cinque membri e la nomina spetta all'Assemblea.

- Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

- Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Gli amministratori sono rieleggibili.

- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

- L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza con reti associative del terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

- Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

- Nel caso che per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più Consiglieri, i Consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato sino alla scadenza naturale dello stesso.

- Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione, composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero dei Consiglieri, a essa si provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell'ultima sessione elettorale.

- Il Consiglio di amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia i consiglieri superstiti hanno il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che de-

terminerà la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

- Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.
- Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza.

- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

- ARTICOLO 18 -

- compiti del consiglio di amministrazione -

- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci.

- In particolare sono compiti del consiglio di amministrazione:

- eleggere tra i propri membri segretario e tesoriere;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- decidere sugli investimenti patrimoniali.

- ARTICOLO 19 -

- presidente - vice presidente - segretario - tesoriere

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

- Diviene Presidente dell'Associazione l'associato che avrà ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione per i membri del Consiglio di amministrazione, e in caso di parità di voti il più anziano per età. Mentre diviene Vice Presidente dell'Associazione l'associato che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo il Presidente nell'elezione per i membri del Consiglio di amministrazione e in caso di parità di voti il più anziano per età.

- In caso di assenza e impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta al Vice Presidente.

- Il Presidente, qualora, per qualsiasi motivo, cessasse dall'incarico, verrà sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro che nell'ordine degli eletti avrà ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il più anziano per età.

- Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

- ARTICOLO

- organo di amministrazione -

- La nomina del segretario e del tesoriere è obbligatoria e deve essere fatta due mesi prima della riunione.

-- totale euro;

-- ricavi, 220.000,00

-- dipendenti, 1000

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- Ai compiti di amministrazione sono compresi i 1000 dipendenti, 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- Ai compiti di amministrazione sono compresi i 1000 dipendenti, 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- L'obbligo di nominare un segretario e un tesoriere è limitato a 220.000,00 euro;

- Il bilancio è stato redatto e approvato.

- I compiti di amministrazione sono compresi i 1000 dipendenti, 220.000,00 euro;

- I compiti di amministrazione sono compresi i 1000 dipendenti, 220.000,00 euro;

- I compiti di amministrazione sono compresi i 1000 dipendenti, 220.000,00 euro;

- ARTICOLO

- revisione -

- Deve essere eseguita da un revisore pubblico, che deve essere designato da un consiglio di amministrazione.

-- totale euro;

- Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Segretario che collabora e assiste il Presidente e il Tesoriere. Quest'ultimo è responsabile della cassa sociale.

- ARTICOLO 20 -

- organo di controllo -

- La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

-- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

-- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

-- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

- L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

- Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- ARTICOLO 21 -

- revisione legale dei conti -

- Deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

-- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- **ARTICOLO 22**
- **collegio dei probiviri** -
- Il Collegio dei probiviri è un organo interno dell'Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra l'associato e l'Associazione.
- Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati e nominati dall'assemblea, che li sceglie tra le persone che abbiano specifici requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza.
- L'Assemblea designa in sede di nomina il Presidente che viene scelto tra i membri effettivi.
- I probiviri restano in carica tre anni e cessano per scadenza del termine in cui il nuovo organo è stato ricostituito. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.*
- Possono essere rieletti solo una volta e successivamente solo se decorsi tre mandati successivi alla loro scadenza.
- Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi associati, quelle relative all'esclusione degli associati, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l'Associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
- Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
- Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.
- **ARTICOLO 23**
- **bilancio** -
- L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all'anno solare con decorrenza dalla costituzione dell'Associazione.
- L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio denominato in nella forma - In ogni ca alla modulisti e delle poli terzo settore - L'organo crie e strume zione di miss - L'Associaz stro unico n - Nel caso denominata s ve depositar settore e p sociale reda del Ministro di ricavi, superiori a caso pubblico sito interne spettivi a organi di as soci.
- **ARTICOLO 2**
- **libri soci**
- Oltre le tiene:
- il libro
- il libro
- blee, in cu per atto pub
- il libro
- amministrati tri organi s
- I primi d strazione. si riferisco
- I soci ha le modalità
- **ARTICOLO 2**
- **lavoratori**
- I lavorat economico e tratti coll 15 giugno 2017 applica qu 117/2017 e
- L'Associa

- nominate: - Il bilancio con ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- 12 unità. - In ogni caso il bilancio deve essere redatto in conformità i predet- alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
- 'Associa- - L'organo di amministrazione documenta le attività secondarie e strumentali nella relazione al bilancio o nella rela- posizione zione di missione.
- e l'Asso- - L'Associazione deve depositare il bilancio presso il regi- upplenti, stro unico nazionale del terzo settore.
- ssemblea, - Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque requisi- denominate superiori ad un milione di euro l'Associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché a soci.
- per sca- - **ARTICOLO 24** -
- po è stato - **libri sociali obbligatori** -
- attamente, - Oltre le scritture contabili obbligatorie, l'Associazione
- sivamente tiene:
- enza. -- il libro degli associati o aderenti;
- versie in -- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem- ovi asso- bliche, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
- l, la ri- per atto pubblico;
- rgere fra- -- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
- in ordi- amministrativo, dell'organo di controllo, e di eventuali al-
- e l'ef- tri organi sociali.
- berazioni
- proposto - I primi due libri sono tenuti a cura dell'organo di ammini-
- dell'atto strazione. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo cui
- egio deve si riferiscono.
- zione del - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo
- e senza le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- assunte a - **ARTICOLO 25** -
- terminati - **lavoratori subordinati e lavoratori autonomi** -
- tituzione - I lavoratori subordinati hanno diritto ad un trattamento e-
- esercizio conomico e normativo non inferiore a quello previsto dai con-
- anziario, tratti collettivi di cui all'art.51 del Decreto Legislativo
- 'ente, e 15 giugno 2015 n.81 e successive modifiche. In ogni caso si
- di bilan- applica quanto stabilito all'art.16 del Decr.Lgsl.numero
- le moda- 117/2017 e successive modifiche.
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-

lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

- ARTICOLO 26 -

- scioglimento - devoluzione -

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Dcr.Lgs.n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- ARTICOLO 27 -

- rinvio - norme transitorie -

- Per tutto quanto non previsto dallo statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 31 luglio 2017 numero 117 e le disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017 n.30 e successive modificazioni, e, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

- L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

- Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato.

Fisciano, due agosto duemiladiciotto.

- F.ti: Alfonso Sessa - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,

09 AUG 2018

